




Global Minimum Tax ai nastri di partenza



Pare essere in dirittura d'arrivo l'approvazione, da parte del Governo, del decreto legislativo recante l'attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, che include anche il recepimento della Direttiva n. 2022/2523 riguardante la c.d. “*Global Minimum Tax*”.

Come noto, tale Direttiva recepisce le indicazioni dell'accordo globale sul c.d. “Secondo Pilastro” (il “*Pillar 2*”) raggiunto in sede OCSE/G20, volto a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi nazionali e multinazionali aventi un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di Euro. L'obiettivo della *Global Minimum Tax* consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa.

La Direttiva dovrebbe essere recepita dall'Italia entro il 31 dicembre 2023 ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. A tali fini, lo schema di decreto legislativo - attualmente in bozza e al vaglio delle commissioni parlamentari - comprende un insieme di norme volte a garantire che i gruppi di imprese siano assoggettati ad un livello di tassazione “equa” in tutti gli Stati in cui operano, ove l'aliquota fiscale effettiva assoluta, calcolata in base ad un insieme di regole comuni per la determinazione della base imponibile, sia almeno pari al 15 per cento.

Ebbene, le nuove disposizioni prevederebbero l'applicazione di un'imposizione integrativa (c.d. “*Top-Up Tax*”) che è dovuta nel caso in cui l'aliquota effettiva (“*Effective tax rate*” o “ETR, pari al rapporto tra le imposte pagate e l'utile contabile), definita in ciascuna giurisdizione secondo le regole comuni, sia inferiore al 15 per cento, fino a raggiungere tale livello.



L'imposta integrativa si baserebbe essenzialmente su due regole interconnesse, di derivazione OCSE (le c.d. "*Global anti-Base Erosion rules*" o "GloBE"):

(i) una regola primaria per l'applicazione dell'imposta minima integrativa ("*Income inclusion rule*" o "IIR") in capo alla controllante capogruppo residente in Italia, in relazione alle controllate, soggette ad una bassa imposizione e facenti parte del gruppo, localizzate in Italia e all'estero;

(ii) una regola secondaria per l'applicazione di un'imposta minima suppletiva ("*Undertaxed profit rule*" o "UTPR"), che si attiverebbe solo se la regola primaria non è stata applicata, in tutto o in parte, nello Stato di residenza della controllante capogruppo. Tale regola prevederebbe che l'obbligo di corrispondere l'imposizione integrativa, ove non adempiuto dalla controllante capogruppo, sia dovuto delle imprese di un gruppo multinazionale, localizzate in Italia, con riferimento alle imprese facenti parte del gruppo che registrano un livello di imposizione effettiva inferiore al 15 per cento.

In aggiunta, lo schema di decreto legislativo introdurrebbe una disposizione interna relativa all'imposta minima nazionale ("*Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax*" o "QDMTT"), secondo cui la tassazione integrativa è applicata alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale, soggette ad una bassa imposizione e localizzate in Italia, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento. A tal riguardo, occorre precisare che in Italia, sebbene il livello del prelievo fiscale sia elevato in termini nominali (pari circa al 27,9 per cento, considerando Ires e Irap), potrebbero sussistere agevolazioni fiscali che ridurrebbero l'imposizione effettiva, portandola al di sotto del 15 per cento, sicché l'imposta minima nazionale potrebbe trovare applicazione anche in relazione alle società residenti.



Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo versamento per l'imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrebbe essere effettuato entro il 30 novembre 2025, anche se si registrano al momento innumerevoli criticità interpretative, che potrebbero rendere la *Global Minimum Tax* di difficile applicazione. In particolare, sussistono dubbi circa (i) l'individuazione dei «*principi contabili conformi*» che devono essere adottati dai gruppi di imprese; (ii) la qualifica di «*ultimate parent company*» in capo ai fondi di private equity, che non hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato in relazione alle proprie portfolio companies e (iii) la sovrapposizione della *Global Minimum Tax* con l'applicazione di taluni regimi speciali (e.g. l'agevolazione ACE, la trasparenza fiscale, la PEX o le CFC).

L'auspicio è che tali criticità possano essere superate in tempi brevi, al fine di definire un più semplice assetto normativo.

Angelo Bonisconi
angelo.bonisconi@cbalex.com

Luca Vitale
luca.vitale@cbalex.com



www.cbalex.com

MILANO

C.so Europa, 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816
E-mail: milano@cbalex.com

ROMA

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921
E-mail: roma@cbalex.com

PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979541
E-mail: padova@cbalex.com

VENEZIA

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469
E-mail: venezia@cbalex.com

MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-mail: muenchen@cbalex.com

